

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **452/1991** (ECLI:IT:COST:1991:452)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Udienza Pubblica del **05/11/1991**; Decisione del **04/12/1991**

Deposito del **13/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17704**

Atti decisi:

N. 452

SENTENZA 4-13 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bartoletti Sauro e S.p.a. Esselunga, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Bartoletti Sauro e della S.p.a. Esselunga, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Bartoletti Sauro e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Firenze, adito per l'annullamento di una sanzione disciplinare comminata ad un lavoratore dipendente che, addetto ai seggi elettorali durante le elezioni amministrative del 1990, non aveva ripreso servizio il giorno successivo alla conclusione delle operazioni sostenendo di aver diritto al recupero della domenica come giorno di riposo, aveva rigettato la domanda, confermando l'assunto del datore di lavoro che tale assenza aveva considerato illegittima.

Del medesimo avviso era altresì il Tribunale di Firenze che, adito in appello, sollevava, con ordinanza emessa il 24 aprile 1991, in relazione agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (recte: dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla citata norma), nella parte in cui non prevede che la domenica dedicata alle operazioni elettorali possa essere recuperata come giorno di riposo dal lavoratore dipendente addetto a tali operazioni.

A parere del giudice a quo il tenore letterale della norma, secondo cui i giorni dedicati alle operazioni "sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa", non consentirebbe altra interpretazione che quella di ritenere precluso il recupero della domenica allorché, come nella specie, il lavoratore addetto a tali operazioni fruisca abitualmente della stessa come giorno di riposo ed essa sia stata compresa tra i giorni impegnati dalle operazioni elettorali. Ciò concreterebbe disparità di trattamento rispetto a lavoratori che godono del proprio riposo settimanale in altri giorni, nonché violazione della espressa garanzia sancita a riguardo dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, nel concludere per l'infondatezza, ha contestato il presupposto ermeneutico dell'ordinanza di rimessione, rilevando come proprio dalla dizione normativa possa desumersi il diritto del lavoratore al riposo settimanale.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private: la difesa del lavoratore ha insistito per la declaratoria d'illegittimità aderendo alle argomentazioni del giudice rimettente, mentre la difesa del datore di lavoro ha concluso per la declaratoria d'infondatezza. In particolare si argomenta in memoria nel senso dell'arbitrarietà dell'assenza dal lavoro che non potrebbe essere imputata a giorno di recupero del festivo impiegato nelle operazioni elettorali poiché nessun diritto in tal senso nascerebbe dalla censurata disposizione ed in quanto "colui che adempie alle funzioni presso gli uffici elettorali lo fa volontariamente". Secondo la difesa, inoltre, il dipendente avrebbe dovuto almeno concordare con il datore di lavoro la giornata di riposo settimanale da godersi in sostituzione della domenica trascorsa al seggio elettorale.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Infatti, sul presupposto che tale norma precluda il recupero della domenica impegnata per le operazioni elettorali al lavoratore addetto alle medesime, il giudice rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbero lesi la garanzia costituzionale del riposo settimanale, nonché il principio della parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest'ultimo in giorno diverso dalla domenica.

2. - La questione è infondata nei termini di cui appresso.

Il previgente testo del citato art. 119 prevedeva - originariamente per le sole elezioni della Camera dei deputati - che datori di lavoro pubblici e privati fossero "tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore".

La regola successivamente veniva estesa alle elezioni del Senato (legge 27 febbraio 1958, n. 64), al referendum (legge 25 maggio 1970, n. 352), all'elezione del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18), alle elezioni comunali, provinciali e regionali (legge 30 aprile 1981, n. 178).

Questa Corte, nel dichiarare infondata la questione relativa all'esclusione dal trattamento dei rappresentanti di lista, aveva occasione tuttavia di precisare che un'esigenza costituzionalmente rilevante era quella che non si pregiudicasse "la posizione di lavoro" del prestatore d'opera impegnato nelle consultazioni, ma che "gli oneri derivanti dalla concessione di 'tre giorni di ferie retribuite' rappresentano pur sempre alcunché di anomalo rispetto all'ordinaria struttura del rapporto di lavoro" (sent. n. 35 del 1981 e sent. n. 124 del 1982).

Adeguato risulta quindi l'intervento legislativo in materia: dopo aver provveduto ad estendere a tutte le consultazioni il beneficio della detraibilità dal reddito imponibile delle somme corrisposte ai dipendenti, disposto con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. n), in favore dei datori di lavoro, con il nuovo testo dell'art. 119, introdotto dalla norma impugnata, si prevede che per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni". "I giorni di assenza dal lavoro - conclude il secondo comma - compresi nel periodo di cui al comma primo, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

3. - L'operazione di razionalizzazione della materia si caratterizza quindi per l'omogeneizzazione dei trattamenti, per il loro adeguamento temporale alla durata delle consultazioni e - ciò che qui preme osservare - per la loro completa assimilazione alla prestazione lavorativa ordinaria.

Ne consegue che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto matura il diritto al riposo settimanale, del tutto analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse.

Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo è dunque indubitabile. Esso scaturisce ora dalla voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale, componente non scindibile di quella "posizione di lavoro" cui si è fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la propria formalizzazione nel terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, era già stata riconosciuta dall'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Sulla base dell'abrogata disciplina si era resa necessaria un'opera giurisprudenziale che, con giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, aveva concluso nel senso di computare le "ferie elettorali" come quelle ordinarie, escludendo i giorni festivi o non lavorativi i quali, ove coincidenti con quelle di cui al previgente testo dell'art. 119, si sommavano ad essi, determinando un prolungamento delle ferie stesse per altrettanti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale.

A fortiori nel nuovo regime - eliminato ogni riferimento alle ferie - è più agevole pervenire al medesimo risultato ragionando esclusivamente in termini di attività lavorativa, onde, a fronte di una sostanziale semplificazione della materia, si rivela erroneo il presupposto interpretativo da cui si è mosso il giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.